



COMUNE DI LUSEVERA

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

PROVINCIA DI UDINE
MUNICIPIO IN VEDRONZA



ORIGINALE

N. 3 del Reg. Delib

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Imposta Municipale Propria - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2019.

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno quindici del mese di aprile alle ore 19.00, presso Centro Sociale "Stolberg" di Lusevera, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del cav. Guido Marchiol Sindaco del Comune.

Sessione straordinaria ed urgente - Seduta aperta pubblica, di prima convocazione.

All'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1. MARCHIOL GUIDO	X		8. MUCHINO MARCO	X	
2. ZANUSSI PIER PAOLO		X	9. CERNO IGOR	X	
3. TOSCANI LISA	X		10. BALZAROTTI LUCA	X	
4. MARCHIOL PAOLO	X		11. PINOSA ENRICHETTA	X	
5. SITTARO ANGELINA		X	12. COSENZA ANDREA	X	
6. MOLARO DARIO ROMANO	X		13. SGRAZZUTTI STEFANO		X
7. MIZZA DONATELLO	X				
Totale N.				10	3

Assiste all'adunanza il Segretario comunale dott. ALFREDO VAZZAZ

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza

il cav. GUIDO MARCHIOL nella sua qualità di Sindaco

ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale

adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente indicato nel comma 156 dell'art 1 della Legge 27 dicembre 2006;

RICHIAMATO l'art. 38 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 il quale prevede che *“I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi., dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili”*;

VISTA la circolare n. 02/EL della Regione Direzione Centralie Locali dd. 25.03.2019 la quale chiarisce che l'adozione degli atti urgenti ed improrogabili nel periodo che intercorre, tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei componenti di nuovi consigli, rientra nella discrezionalità dei Consigli Comunali i quali potranno autonomamente individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell'urgenza ed improrogabilità;

CONSIDERATO che ricorre l'estremo di urgenza e improrogabilità;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

CONSIDERATO l'art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ripristina, a decorrere dal 01/01/2016, il criterio contenuto nella Circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;

DATO ATTO pertanto, che dal 01/01/2016, nel territorio del Comune di Lusevera, i terreni agricoli sono esenti, in quanto il comune rientra fra quelli citati nell'allegato A della predetta circolare, per i quali è prevista l'esenzione per i terreni agricoli, in quanto ricadenti in aree montane o di collina, delimitare ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi la normativa del D.L. 201/2011;

- ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili rurali strumentali all'attività agricola;

- ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili c.d. *“merce”*, ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantochè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono assimilati all'abitazione principale, quindi esentati dall'imposta, gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purchè gli immobili stessi non risultino locati o dati in comodato d'uso;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;

- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

-i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10 ,comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO l'art. 1 comma 42 della Legge di Stabilità 2018 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), con cui si stabilisce, che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica per l'anno 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2018;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno 2019 cessa la sospensione degli effetti delle eventuali deliberazioni comunali in aumento, disposta dall'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 e prorogata fino al 2018 con la legge di stabilità soprarichiamata;

RITENUTO di non avvalersi di tale facoltà;

VISTA la deliberazione Giuntale n. 10 del 14/03/2019, con la quale sono state confermate le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria dell'anno 2018 anche per l'anno 2019;

VISTO, il Regolamento per la disciplina dell' IMU, approvato dal Consiglio comunale;

RITENUTO di confermare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) applicate nel 2018;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22.12.2011, n. 214, stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

RICHIAMATA

– la Legge 27/07/2000, n. 112 “ Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”;

– l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile della proposta espresso ex art. 49 D. Lgs. 267/00 dal Responsabile dell' Area economico – finanziaria titolare di P.O.;

Visti i pareri di cui al combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

- Relativamente alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
- Relativamente alla regolarità contabile;
- Relativamente alla copertura finanziaria e si attestala copertura finanziaria;

ILLUSTRA la proposta il Sindaco,

CON VOTI FAVOREVOLI n. 7 e n. 3 astenuti (Balzarotti Luca, Pinosa Enrichetta e Cosenza Andrea) espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di confermare le aliquote e le relative detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno d'imposta 2019, così come di seguito riportato:

- Aliquota ordinaria o di base nella misura dello **0,76 per cento**;
- Aliquota ridotta per abitazione principale (cat.A/1, A/8 eA/9) e relative pertinenze (max n.1 unità per categoria C2, C6 e C7) nella misura dello **0,4 per cento**;
- Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale - **esente**;
- Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario **0,76 per cento**.

2. di confermare altresì le detrazioni di base previste per l'abitazione principale (cat.A/1, A/8 eA/9), le relative pertinenze, così come fissato nel Decreto Legge n. 201/2011, nella misura di **Euro 200,00.=**;
3. di dare atto altresì:
- che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art.13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale;
 - che l'abitazione principale intesa dal legislatore è *“l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”*, e le pertinenze della stessa sono *“esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo”*;
 - di prendere atto che la Giunta comunale con deliberazione n. 09 del 15/3/2019 ha confermato anche per il 2019 la perizia di stima con cui è stato determinato il valore delle aree fabbricabili del comune di Lusevera al fine del calcolo dell'Imposta Municipale Propria per il 2019:

RESIDENZIALE	Aree edificabili urbanizzate a destinazione residenziale	Euro 26,26/mc
PRODUTTIVO	Aree edificabili urbanizzate a destinazione produttiva	Euro 9,53/mq

Inoltre, con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Sigg.ri Balzarotti Luca, Pinosa Enrichetta, Cosenza Andrea), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. art 1 comma 19 della L.R. 21/03 e successive modifiche.

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
(art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Lendaro Marco

Si esprime parere favorevole in ordine regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria
(art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lendaro Marco

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
cav. Guido Marchiol

IL SEGRETARIO
dott. Alfredo Vazzaz

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
L'IMPIEGATO INCARICATO ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata ai signori capigruppo consiliari in data 19.04.2019

Viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi

dal 19/04/2019 al 04/05/2019

addì, 19.04.2019

L'IMPIEGATO INCARICATO

C. Clemente

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni il **15.04.2019**

La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche